RIEPILOGO DEI PRINCIPALI DIRITTI DEGLI INVESTITORI

Il presente documento sintetizza i principali diritti degli investitori in qualità di sottoscrittori delle quote di fondi UCITS (i "Fondi") ai fini del Regolamento dell'Unione Europea sulla distribuzione transfrontaliera (Regolamento (UE) 2019/1156). Il presente documento non costituisce e non deve essere considerato un elenco esaustivo di tutti i diritti che gli investitori possono avere nei confronti del Fondo in cui hanno investito. Per ulteriori dettagli sul funzionamento dei Fondi si rimanda al Prospetto del Fondo.

Diritto di partecipazione agli investimenti dei Fondi - Le quote danno diritto ai detentori di partecipare proporzionalmente agli utili e alle perdite del rispettivo Fondo, fatte salve le differenze tra le condizioni e le caratteristiche delle diverse classi di quote. I dettagli completi dell'obiettivo e della politica di investimento di ciascun Fondo e le caratteristiche della specifica classe di quote sono riportati nel Prospetto.

Diritto a ricevere proventi - Ciascun investitore ha diritto a ricevere proventi in proporzione alle quote detenute in ciascun Fondo. A seconda della natura delle quote detenute, tali proventi possono essere accumulati nel Valore Patrimoniale Netto (NAV) del Fondo o distribuiti all'investitore come pagamento di dividendi, in conformità ai termini del Prospetto.

Diritto di ricevere informazioni - Ciascun investitore ha il diritto di ricevere determinate informazioni sul Fondo in cui ha investito. Tali informazioni includono le relazioni di gestione (annuale e semestrale) del Fondo e ulteriori informazioni possono essere disponibili su richiesta. Ulteriori informazioni al riguardo sono contenute nel Prospetto.

Diritto di partecipazione e voto all'assemblea dei partecipanti – Gli investitori potranno partecipare alle assemblee dei partecipanti al Fondo, solo ove risultino iscritti a proprio nome nel registro dei partecipanti. Qualora gli investitori detengano le quote attraverso un intermediario che investe nel Fondo a proprio nome e per conto degli investitori ("Agente incaricato dei pagamenti" o "Nominee"), questi ultimi potranno partecipare alle assemblee e votare nei casi e con le modalità previsti dall'Atto Costitutivo, dal Prospetto, dal Supplement e dal Modulo di Sottoscrizione, tempo per tempo vigenti. Gli investitori sono a tal fine invitati a prendere contatto con l'Agente incaricato dei pagamenti per ricevere informazioni e delucidazioni in merito alle modalità di esercizio dei diritti di partecipazione e voto. Conformemente a quanto previsto dall'Atto Costitutivo e dal Prospetto, ciascun investitore ha diritto all'esercizio di un unico voto, indipendentemente dal numero di quote detenute.

Diritto al rimborso - Ciascun investitore ha il diritto di richiedere il rimborso delle proprie quote in un giorno di valutazione al loro valore patrimoniale netto in base alle condizioni della procedura di rimborso stabilite nel Prospetto.

Diritto alla riservatezza dei dati - gli investitori possono avere diritti in relazione ai propri dati personali, ad esempio il diritto di accesso e rettifica e, in alcune circostanze, il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali. L'Informativa sulla privacy è disponibile all'indirizzo: nova-informativa-privacy-it.pdf.

Diritto a presentare reclamo - Gli investitori che non siano soddisfatti della propria esperienza come investitore del Fondo hanno il diritto di presentare un reclamo in conformità alla Politica di gestione dei reclami. Gli investitori possono anche avere il diritto di presentare un reclamo

all'Ombudsman irlandese per i servizi finanziari e le pensioni, come specificato nella Politica di gestione dei reclami disponibile all'indirizzo: gestione-reclami-it.pdf.

Diritto al ricorso collettivo - La Direttiva (UE) 2020/1828 stabilisce norme uniformi volte a garantire che sia disponibile in tutti gli Stati membri un meccanismo di azione rappresentativa per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori. La disciplina normativa del ricorso collettivo è definita dalla Direttiva (UE) 2020/1828 e dai relativi provvedimenti normativi attuativi adottati dai singoli Stati membri. Per ulteriori dettagli e approfondimenti gli investitori possono consultare a tal proposito il loro consulente legale.